

LICEO SAN BENEDETTO – CONVERSANO

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

Delibera del Collegio Docenti n. 61 del 24.02.2026 e Delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 17.03.2026

Premessa

L'Art. 1 della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al Sistema nazionale di istruzione e agli Atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

In particolare, la Legge n. 170/2010 si pone le seguenti finalità per persone con DSA (Art. 2):

- a) garantire il diritto all'istruzione/studio;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori/tutori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra genitori/tutori, Istituzione scolastica e Servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Sono individuati, quindi, i criteri di certificazione dei DSA, la formazione nella Scuola, le misure educative e didattiche di supporto agli studenti e quelle rivolte ai genitori/tutori.

Le "Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA", allegate al decreto del Ministero dell'Istruzione del 12.07.2011, sanciscono il ruolo della Scuola evidenziando i compiti specifici di ciascuna figura professionale.

Inoltre vengono presentate alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle Istituzioni scolastiche e agli Atenei per garantire il diritto allo studio/istruzione degli studenti con DSA.

Definizione di DSA e caratteristiche

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficoltà selettive in alcune competenze neuropsicologiche in studenti che generalmente hanno capacità cognitive adeguate e che non presentano deficit sensoriali e neurologici o disturbi psicologici primari. I DSA più importanti sono quelli della lettura (**dislessia**), della scrittura (**disgrafia** e **disortografia**) e dell'aritmetica (**discalculia**).

I ragazzi con DSA trovano difficoltà ad adattarsi ai tradizionali sistemi di insegnamento e richiedono alcune attenzioni specifiche da parte dei docenti per poter apprendere al meglio.

I DSA spesso si accompagnano a vissuti di inadeguatezza, riflessi negativi sull'autostima e in genere sulla

formazione della personalità. Questo disagio può tradursi in disturbi di comportamento, atteggiamenti di disinteresse per tutto ciò che può richiedere impegno e chiusura in sé stessi. Per affrontare gli apprendimenti scolastici, il soggetto con DSA potrebbe essere costretto a dipendere da altri per l'incapacità ad accedere agilmente al codice scritto. È necessario, pertanto, che l'allievo/a trovi accoglienza nella classe e rispetto affinché non viva con eccessiva frustrazione l'attività di apprendimento.

Ogni disturbo specifico può presentarsi in isolamento (raramente) o in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici (comorbidità).

La comorbidità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento.

Scopo del protocollo di accoglienza DSA

Il presente Protocollo è un documento strategico condiviso da tutto il personale dell'Istituto e rappresenta il contatto iniziale tra studente con Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA) certificate e i suoi genitori/tutori, con l'ambiente scolastico.

Definisce procedure standardizzate per garantire il diritto all'istruzione/studio, l'integrazione e il successo formativo degli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento. Mira a creare un ambiente inclusivo, definendo prassi amministrative, didattiche e relazionali condivise tra Scuola, famiglia e Servizi sanitari.

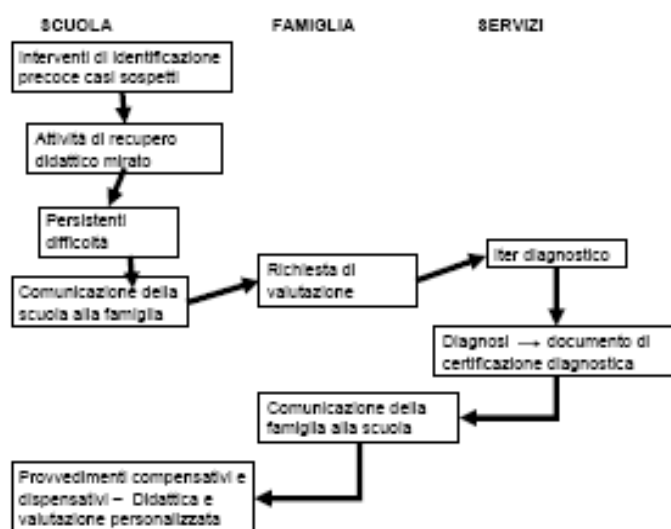
Il Protocollo di Accoglienza vuole:

- garantire il diritto all'istruzione/studio e il necessario supporto agli studenti con DSA;
- agevolare la piena inclusione sociale e culturale;
- ridurre i disagi emotivi;
- promuovere il senso di autostima e la motivazione allo studio;
- favorire il successo scolastico.

Chi fa cosa

(rif. Linee Guida allegate al D.M. 12.07.2011)

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA



L'Istituzione scolastica

L'Istituzione scolastica ha il compito di:

- garantire, anche attraverso il referente DSA, il raccordo di tutti i soggetti che operano nella Scuola con le realtà territoriali;
- stimolare e promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi Collegiali e genitori/tutori, e precisamente:
 - attiva interventi preventivi;
 - trasmette ai genitori/tutori apposita comunicazione;
 - riceve la diagnosi consegnata dai genitori/tutori, la acquisisce al protocollo tramite l'Ufficio di Segreteria e la condivide con il Consiglio di classe di riferimento;
- promuovere attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuovere e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- definire, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati degli studenti con DSA e ne coordina, anche attraverso la Referente DSA, l'elaborazione e le modalità di revisione, anche – se necessario – facendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati sul sito del MIM (<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>);
- gestire le risorse umane e strumentali;
- promuovere l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e i genitori/tutori di studenti con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti;
- attivare il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.

Il Dirigente Scolastico potrà sempre avvalersi della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.

Il Referente DSA di Istituto

Il referente diventa punto di riferimento all'interno dell'Istituto e assume, nei confronti del Collegio dei Docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con studenti con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione, ma non elabora il PDP per i singoli Consigli di Classe;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in

tema di DSA;

- funge da mediatore tra colleghi, genitori/tutori, studenti (se maggiorenni), operatori dei Servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio.

I Docenti

Ciascun docente, per sé e collegialmente:

- pone attenzione agli eventuali segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala ai genitori/tutori la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prendere visione, a mezzo del Referente, della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione dei colleghi del Consiglio di classe, alla documentazione dei percorsi didattici personalizzati previsti (PDP);
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- crea un clima relazionale favorevole che possa ridurre il disagio psicologico;
- può realizzare incontri di continuità con i colleghi del precedente ordine/grado di Scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli allievi, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.

I Genitori/Tutori

I Genitori/Tutori hanno il compito di:

- provvedere, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra/Medico di Base a far valutare l'allievo/a secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge n. 170/2010;
- consegnare all'Istituzione scolastica la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge n. 170/2010;
- condividere le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici personalizzati;
- formalizzare con la Scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostenere la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggiare l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considerare non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Gli Studenti

Gli studenti e le studentesse hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;

- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, anche con adeguati strumenti compensativi e misure dispensative;
- Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.

Fasi del Protocollo di Accoglienza

1. Iscrizione ed acquisizione della diagnosi;
2. Accoglienza;
3. Stesura e sottoscrizione del PDP;
4. Didattica: strumenti compensativi, misure dispensative e relative strategie didattiche;
5. Didattica per le lingue straniere in particolar modo per il Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze umane con opzione Economico sociale.
6. Valutazione intermedia e finale.
7. Procedura da seguire in caso di sospetto DSA.
8. Indicazioni operative per gli Esami di Stato.
9. Indicazioni operative per la Prova Invalsi del 2° anno.
10. Normativa di riferimento.

Iscrizione ed acquisizione della diagnosi

La segreteria amministrativa acquisisce la certificazione di DSA per i preliminari adempimenti amministrativi. Ai sensi della L. n. 170/2010 art. 3 essa *“è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente”*. In caso di iscrizione di uno studente proveniente da una regione ove non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'Istituto può acquisire una diagnosi redatta da specialisti o strutture accreditate.

Accertata la conformità della documentazione prodotta rispetto alla normativa vigente, il Referente d'Istituto per i DSA acquisisce eventuali allegati sul percorso educativo-didattico di provenienza dell'allievo/a.

Accoglienza

L'Istituto attiva il Protocollo per allievi con DSA al ricevimento della diagnosi specialistica.

La referente per i DSA effettua un colloquio conoscitivo con i genitori/tutori e, ove si renda necessario, con l'allievo/a per acquisire le seguenti informazioni:

- dettagli relativi al percorso scolastico precedente;
- figure di riferimento per facilitare un intervento in continuità che non disperda quanto fatto nel precedente ordine di scuola;
- eventuali dispense e/o compensazioni di cui usufruisce lo studente;
- informazioni relative allo svolgimento dello studio domestico;
- livello di consapevolezza del disturbo da parte dello studente per una prima valutazione delle implicazioni sul senso di autostima e di autoefficacia;
- qualsiasi altra informazione utile alla progettazione del Piano Didattico Personalizzato.

Il Referente informa, inoltre, i genitori/tutori sui percorsi messi in atto dall'Istituto e rivolti agli studenti con DSA, sintetizzati nel presente protocollo di accoglienza.

La Commissione formazione classi, compatibilmente con i criteri deliberati negli OO.CC. per la formazione delle classi prime, ha cura di:

- inserire lo studente, ove possibile, in una sezione non numerosa;
- evitare, ove possibile, l'iscrizione nella stessa sezione di più studenti con DSA

Il Dirigente Scolastico o il Referente per i DSA comunica tempestivamente ai docenti del C.d.C la presenza di uno studente con Disturbi Specifici di Apprendimento, e le informazioni in possesso dell'Istituzione Scolastica, al fine di attivare quanto prima l'osservazione, la personalizzazione dell'apprendimento prevista dalle Linee Guida, e la formulazione del Piano Didattico Personalizzato.

Il Piano didattico Personalizzato (P.D.P.) costituisce un documento riservato agli atti dell'Istituto.

Il P.D.P. contiene, generalmente, le seguenti sezioni:

- dati generali e profilo personale dell'allievo/a;
- informazioni emerse da eventuali colloqui con lo specialista;
- informazioni emerse da colloqui con i genitori/tutori;
- documentazione del percorso scolastico pregresso;
- rilevazione delle abilità, degli interessi, dei punti di forza e delle specifiche difficoltà;
- descrizione del funzionamento delle abilità strumentali relativamente a lettura, scrittura e calcolo;
- strategie utilizzate per comprendere, memorizzare e riportare il testo scritto;
- strategie utilizzate per affrontare il testo scritto;
- modalità di svolgimento del compito assegnato;
- strumenti utilizzati dall'allievo/a nello studio;
- strategie metodologiche e didattiche utilizzate dal consiglio di classe;
- attività programmate;
- eventuali misure dispensative;
- strumenti compensativi;
- criteri e modalità di verifica e valutazione;
- patto con i genitori/tutori e con l'allievo/a.

Strumenti compensativi e misure dispensative

L'utilizzo di misure compensative e dispensative, che non richiedono la segnalazione della L. n. 104/1992 ma soltanto la diagnosi dello specialista, è fondamentale e conforme alla personalizzazione della didattica, al fine di non inficiare il successo formativo di chi presenti DSA.

Strumenti compensativi (linee generali):

- personal computer: controllo sintattico, ortografico, sintesi vocale, vocabolario multimediale, software geometrici (es.: GeoGebra);
- tabelle;
- formulari;
- tavola pitagorica e delle scomposizioni;
- calcolatrice;
- ricorso ad una didattica metacognitiva.

Misure dispensative

Sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. L'adozione delle

misure dispensative viene valutata dal Consiglio di Classe sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste e della certificazione in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dello studente in questione.

Strategie compensative e dispensative:

Per difficoltà inerenti a lettura e scrittura, connotata da errori e conseguenti difficoltà nella comprensione del testo e/o l'impossibilità di eseguire contemporaneamente attività che prevedono l'utilizzo simultaneo dell'ascolto, della comprensione e della transcodifica:

- evitare la lettura ad alta voce se non precedentemente concordata e la scrittura sotto dettatura;
 - evitare di far prendere appunti, ricopiare testi, formule o espressioni matematiche, ovvero controllare che questa attività sia corretta e non produca un apprendimento errato;
 - incentivare - soprattutto per lo studio delle lingue straniere - l'utilizzo di personal computer con sintesi vocale, dizionari digitali, programmi di videoscrittura con correttore ortografico;
 - evidenziare i concetti chiave del testo;
 - insegnare modalità di lettura strategiche per cogliere il significato generale del testo (caratteristiche tipografiche, immagini, evidenziazione di parole chiave, inferenze e collegamenti guidati);
 - assegnare verifiche più brevi, su contenuto significativo ma ridotto o fornirgli tempi più lunghi (per esempio di un 30%);
 - durante le verifiche leggere le consegne del compito e fornire il supporto audio e/o digitale qualora questo strumento sia accettato dallo studente;
 - ridurre nelle verifiche scritte il numero delle richieste senza modificare il livello di conoscenze, abilità e competenze previste o privilegiare prove strutturate a scelta multipla, con domande brevi e chiare e con risposte non ambigue;
 - scrivere il testo della verifica scritta in stampatello o utilizzando lo stile Arial o Calibri, grandezza carattere 14 e interlinea 1,5 righe, margini ampi del foglio e allineamento a sinistra, per facilitare la lettura;
 - per lo svolgimento del "tema" classico, permettere l'utilizzo della tecnica di scrittura "clustering" o della scaletta;
 - valutare il contenuto e non la forma di quanto è scritto;
 - analizzare gli errori per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso;
 - in fase di spiegazione verificare con domande flash la chiarezza dei contenuti proposti.
- Per difficoltà mnesiche con conseguente difficoltà e lentezza nell'esposizione orale:
 - favorire l'uso di schemi, della tavola pitagorica, della calcolatrice, di tabelle e formulari, durante le verifiche, per il recupero visivo dell'informazione e il miglioramento dell'esposizione orale;
 - privilegiare l'abilità, intesa come applicazione pratica delle conoscenze, all'acquisizione teorica dal momento che lo studente con DSA ha una notevole difficoltà nella memorizzazione di nomi e date e nell'acquisizione del lessico specifico delle discipline;
 - evitare verifiche orali troppo lunghe a causa della facile stanchezza e della necessità di tempi di recupero più lunghi al termine di uno sforzo cognitivo;
 - programmare le verifiche scritte e orali;
 - evitare la sovrapposizione di più verifiche;
 - evitare, ove possibile, un eccessivo carico cognitivo all'ultima ora.

- In presenza di comorbidità con un deficit di attenzione:
 - somministrare item in più lezioni per favorire la concentrazione;
 - privilegiare soprattutto strategie didattiche del tipo laboratoriali e di cooperative learning.

Ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe avrà cura di avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell'applicazione degli strumenti e delle misure citate, al fine di creare un clima della classe accogliente, tener conto degli specifici bisogni educativi degli studenti con DSA ed evitare, in tal modo, ricadute psicologiche negative sullo studente con DSA.

In particolare è utile:

- incoraggiare lo studente a chiedere ogniqualvolta chiarimenti per argomenti non compresi;
- gestire l'apprendimento, anche in contesti collettivi, con la personalizzazione incoraggiando l'apprendimento cooperativo e l'approccio laboratoriale;
- predisporre azioni di tutoraggio;
- aiutare lo studente a superare il senso di impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- incoraggiare i progressi con gratificazioni e commenti positivi.

Degno di nota è che gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sempre sono sufficienti; i docenti sono tenuti ad essere informati e flessibili.

Didattica per le lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, l'Istituto scolastico informa i genitori/tutori sulle caratteristiche di trasparenza delle lingue straniere studiate, al fine della individuazione dell'indirizzo più idoneo a cui iscrivere il discente, nonché della scelta migliore delle lingue da studiare.

I docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, delle problematiche di apprendimento presenti e, in sede di programmazione didattica, avranno cura, generalmente, di assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte; si insisterà maggiormente sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che sulla focalizzazione di parole rare, o di registro colto, o troppo settoriale.

In particolare, ai sensi del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 (articolo 6 commi 4, 5 e 6) è previsto il ricorso a strumenti compensativi, a misure dispensative e, nei casi più gravi, all'esonero.

Il comma 4 predispone il ricorso a qualsiasi strategia didattica utile a consentire agli studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, adottando strumenti compensativi e prediligendo l'espressione orale; prescrive, inoltre, di proporre e valutare le prove scritte, secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al disturbo.

Il comma 5 prevede la possibilità di dispensare gli allievi con DSA dalle prove scritte in lingua straniera, sia nel corso dell'anno scolastico sia in sede di Esami di Maturità, in presenza delle seguenti condizioni:

1. *certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;*
2. *richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;*
3. *approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o*

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

Nel corso degli Esami di Maturità, dal comma 5, risulta che modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe di riferimento.

I candidati con DSA, dispensati dalle prove scritte, che superano l'Esame di Maturità conseguono il titolo valido per l'iscrizione all'Università.

Il comma 6, infine, in casi particolarmente gravi anche in comorbidità con altri disturbi o patologie certificate, prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, che avviene previa richiesta genitori/tutori e approvazione del Consiglio di classe.

L'allievo/a esonerato seguirà un Piano didattico differenziato e, in sede di Esami di Maturità conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti con il programma svolto; in tal caso NON CONSEGUIRA' IL DIPLOMA, ma l'attestazione prevista dall'articolo 13 del DPR n. 323/98:

- *comma 6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998.*

Valutazione intermedia e finale

Si rimanda alle Procedure di Valutazione dell'Istituto.

Procedura da seguire in caso di sospetto DSA

Nel caso di dubbio circa la presenza di disturbi specifici dell'apprendimento, anche a seguito di prove oggettive e ripetute nel tempo, il docente è tenuto a segnalare il caso al coordinatore di classe e al referente DSA, i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione:

1. convocazione dei genitori/tutori per informarli dei risultati emersi da osservazioni accurate da parte dei docenti e da eventuali attività e strategie di recupero a cui lo studente è già stato sottoposto;
2. in base ai risultati del primo punto, invito rivolto ai genitori/tutori, a recarsi presso la ASL di competenza o i Centri accreditati per un'osservazione specialistica.

Indicazioni operative per gli Esami di Stato

Per gli studenti con DSA l'Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Maturità, in generale, specifica che la Commissione, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. del 22.06.2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in sede di svolgimento delle prove scritte.

Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione degli strumenti compensativi già impiegati per le verifiche in corso d'anno (art.12).

Nell'allegato riservato al Documento del 15 maggio vengono indicate tutte le informazioni utili a definire eventuali misure compensative e dispensative durante lo svolgimento delle prove d'esame, in base alle scelte programmatiche contenute nel PDP.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli Esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Il candidato con DSA che invece ha seguito un percorso didattico differenziato, a causa della gravità certificata del disturbo e su richiesta dei genitori/tutori e approvazione del C.d.C, in sede di Esami di Maturità può sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/19.

Indicazioni operative per la Prova Invalsi del 2° anno.

(dalle "Nota sullo svolgimento delle prove del SNV per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali")

Si premette che le prove SNV non sono finalizzate alla valutazione individuale degli allievi, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Per gli allievi con DSA, sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno (se previsto).

Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della stessa classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'eventuale insegnante di sostegno, se previsto. Sempre se ritenuto opportuno dal D.S., per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola adotterà tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.

Inoltre è possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, le prove in formato elettronico o in formato audio. In questo caso tali prove verranno richieste dalla scuola all'atto dell'iscrizione al SNV dell'anno scolastico in corso.

Per le classi campione, verrà avvisato l'osservatore esterno nel momento in cui questi prende contatto con la scuola della presenza di uno o più studenti con DSA; l'Istituto prevederà la presenza di un docente che si presenti in aula allo scadere del tempo standard di somministrazione e che rimanga con l'allievo con DSA per il tempo aggiuntivo, in modo che l'osservatore esterno possa procedere con la propria osservazione secondo i tempi standard previsti per gli altri allievi. Quando l'allievo con DSA termina lo svolgimento della prova, il docente che ha effettuato la sorveglianza durante il tempo aggiuntivo provvede a consegnare all'osservatore esterno la prova stessa, avendo cura che questi prenda nota del codice dell'allievo per indicare nella scheda risposta che si tratta di uno studente con DSA che ha utilizzato un tempo aggiuntivo.

Pur ribadendo l'auspicio che gli allievi con DSA partecipino alle prove SNV nel numero più elevato possibile, se a giudizio del Consiglio di classe o del D.S. le prove standardizzate non sono ritenute adatte a uno studente con DSA in ragione della natura e della specificità del disturbo stesso, è possibile dispensarlo dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in un'altra attività ritenuta più idonea.

Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente Scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. A titolo esemplificativo, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per Matematica o viceversa.

Normativa di riferimento

- DPR 275/99 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”*
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 *“Iniziative relative alla dislessia”*
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 *“Iniziative relative alla dislessia”*
- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 *“Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”*
- DPR N. 122/2009 – ART.10 – *Regolamento sulla Valutazione;*
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170
- *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011;
- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012;
- CM n. 8 del 06/03/2013 e relativi chiarimenti del 22/11/2013;
- Ordinanza Ministeriale recante *“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di Secondo grado nelle scuole statali e non statali”;*
- Nota sullo svolgimento delle prove Invalsi per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali.